



Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

Il Consiglio Comunale di Monteceneri, visti gli art. 53 e segg. della Legge cantonale sull'assistenza sociale, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC
risolve:

CAPITOLO I

Generalità

Art. 1 - Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

Art. 2 - Natura

Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.

Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

Art. 3 – Campo d'applicazione

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
 - a. spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi;
 - b. spese per la salute e odontoiatriche;
 - c. spese per attività a pagamento in ambito scolastico e extrascolastico;
 - d. spese per servizi funebri e sepoltura;
 - e. spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.
È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
3. Oltre alle prestazioni puntuali il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 4 - Beneficiari

Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6:
- b. Domicilio o Dimora (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni.

Art. 5 - Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) o la Legge sull'assistenza sociale (LAS) o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

Art. 6 – Unità di riferimento, limiti di reddito e importi massimi

1. L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 lettere da a) a f) della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).
2. Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio e assicurazione malattia.
3. Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.
4. Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti fr. 10'000 per persona sola e fr. 20'000 per coppie e famiglie.
5. Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti fr. 75'000 per persona sola e fr. 100'000 per coppie e famiglie.
6. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.
7. Il limite del reddito disponibile residuale (/in Fr./anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è il seguente, tenuto conto del numero di persone per Unità di riferimento:
1 persona: fr. 17'000.—
2 persone: fr. 25'000.—
3 persone: fr. 30'000.—
4 persone: fr. 35'000.—
5 persone: fr. 40'000.—
Per ogni persona in più il limite sale di fr. 4'000.--.
8. Il Municipio può adeguare ogni anno questi limiti, tenuto conto del rincaro e delle rivalutazioni delle prestazioni cantonali.
9. La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito.
10. Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di fr. 2'000.-- per Unità di riferimento di una persona e di fr. 3'000.- per due persone. Per ogni persona in più, l'importo massimo aumenta di fr. 500.-

Art. 7 – Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

CAPITOLO II

Prestazioni

Art. 8 – Spese per l'alloggio e deposito di garanzia

1. Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo per l'alloggio (pigioni, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6.10.
2. Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare.
3. Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

Art. 9 – Spese per la salute e odontoiatriche

La richiesta di contributo per spese odontoiatriche deve essere preventivamente valutata dai Servizi comunali competenti, previa consegna di un rapporto medico e del preventivo.

Il contributo per spese della salute e odontoiatriche può essere riconosciuto nel limite annuale massimo di fr. 1'000.-

Art. 10 – Spese per i servizi funebri e la sepoltura

1. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale.

Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.
4. Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di CHF 3'000.--, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv.4 e 5.

Art. 11- Spese per attività scolastiche

Il contributo in ambito scolastico ed extrascolastico può essere richiesto per i costi ai quali l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica. Per ogni giovane può essere richiesto nel corso della sua scolarità obbligatoria un importo massimo annuo di fr. 300.-

Art. 12 - Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art.6 cpv. 10.

Art. 13 – Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

CAPITOLO III

Procedura

Art. 14 - Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dello Sportello sociale che deve garantire la necessaria collaborazione, allegando:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 8);
- i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

Art. 15 - Obbligo di informazione

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
2. A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 16 - Restituzione

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno in cui il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 17 - Competenza

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Art. 18 - Riesame

Il presente Regolamento viene riesaminato all'inizio di ogni Legislatura. Le eventuali modifiche sono da approvare dal Consiglio Comunale.

Art. 19 - Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga le seguenti normative:

- Regolamento comunale Bironico per l'aiuto agli aventi diritto alle prestazioni complementari ;
- Regolamento comunale Bironico per il mantenimento anziani a domicilio;
- Regolamento comunale Rivera per l'aiuto agli aventi diritto alle prestazioni complementari;

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2013, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

Approvato con Risoluzione Municipale no.737 del 27 agosto 2012.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
E.Filippini

Il Segretario:
L.Leoni

Approvata dal Consiglio comunale nella seduta straordinaria del 3 ottobre 2012

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
A.Canepa

Il Segretario:
L.Leoni

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il: 13 febbraio 2013